



AUSSERHOFER & PARTNER

ASSOCIAZIONI

Guida alla nuova riforma dello sport

Riguarda esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche

ASSOCIAZIONI.....	1
Guida alla nuova riforma dello sport.....	1
Riforma dello sport	2
Introduzione	2
Importanti regolamenti della riforma sportiva	2
Adeguamento dello statuto	4
Lavoro nello sport amatoriale	4
Pagamento delle tasse.....	6
Nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche ("RASD")	8
Procedura a partire dal 01 luglio 2023 - Esempio pratico	9
Allegati.....	11

Il contenuto di questa circolare è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza fiscale o legale
Anello nord 25 | I-39031 Brunico | www.ausserhofer.inzlei@ausserhofer.info | Tel. +39 0474 572300 | Fax +39 0474 572399



RIFORMA DELLO SPORT

(ultimo aggiornamento: 18 settembre 2023)

Introduzione

Il 28 febbraio 2021 sono stati pubblicati cinque diversi decreti con cui lo Stato intende riformare il settore sportivo. I decreti più importanti sono i due seguenti:

- **Decreto n. 36/2021** relativo all'ordinamento e al lavoro nello sport dilettantistico;
- **Decreto n. 39/2021** relativo all'introduzione del nuovo registro sportivo

Mentre il Decreto 39/2021 è già entrato in vigore il 31 agosto 2022, il Decreto 36/2021 è attivo dal 01 luglio 2023. Nel frattempo sono stati pubblicati diversi decreti correttivi, i due più estesi il 05 ottobre 2022 con il D.Lgs. N. 163 e più recentemente il 29 agosto 2023 con il D.lgs. n. 120, pubblicato il 04 settembre sulla Gazzetta Ufficiale n. 206.

Data l'abbondanza di disposizioni, la seguente circolare ha più che altro una funzione di guida, corredata da esempi pratici e appendici per l'attuazione pratica. Poiché le innovazioni sono costanti, non da ultimo a causa dei decreti correttivi e dei regolamenti attuativi previsti, la guida sarà costantemente integrata. Le novità saranno ovviamente segnalate di conseguenza nella guida.

Importante: L'associazione stessa è responsabile dell'attuazione pratica delle novità, che si tratti dell'iscrizione al registro o dell'elaborazione dei compensi. Noi come studio commercialista possiamo solo offrire un supporto, ma a causa della mancanza di un accesso centrale al registro, non possiamo effettuare alcuna iscrizione.

Importanti regolamenti della riforma sportiva

Distinzione tra club sportivi dilettantistici e altri club

È importante chiarire in anticipo che le nuove norme sullo sport dilettantistico riguardano solo le "vere" **associazioni sportive dilettantistiche**. Le **associazioni sportive dilettantistiche** sono solo quelle affiliate a un'associazione sportiva professionistica che svolgono attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e offrono formazione, istruzione, preparazione e sostegno alle attività sportive dilettantistiche nel campo dello sport amatoriale. La nuova normativa riguarda quindi solo le associazioni sportive dilettantistiche. Le **altre** associazioni che riportano la denominazione di "associazioni sportiva dilettantistica" ma non sono



affiliate ad alcuna federazione non sono interessate dalla nuova normativa, in quanto non sono anch'esse associazioni sportive dilettantistiche in questo senso.

Associazioni sportive dilettantistiche e terzo settore

La nuova legge sullo sport stabilisce che le associazioni sportive dilettantistiche **possono essere anche associazioni del terzo settore**. In questo caso, non devono dimostrare la prevalenza delle attività sportive, poiché è noto che le associazioni del terzo settore possono svolgere anche altre attività di interesse generale. Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al terzo settore devono tenere entrambi i registri, sia il RUNTS e il nuovo registro sportivo RASD. In sostanza, si applicano le norme del terzo settore, ma allo stesso tempo possono applicare anche le norme per le associazioni sportive.

Incompatibilità dei membri del comitato

L'art. 11 stabilisce che i membri del comitato non possono assumere **altre** responsabilità in circoli sportivi diversi appartenenti alla stessa associazione sportiva professionistica. Ad esempio, un tesoriere di un club iscritto alla FIT (tennis) non può assumere altre responsabilità in un club anch'esso iscritto alla FIT. Questa disposizione esisteva in modo simile nella vecchia legge sullo sport 289/2002, ma è importante che venga nuovamente sottolineata.

Rispetto dei limiti delle altre attività

Analogamente al terzo settore, le associazioni sportive dilettantistiche possono svolgere altre attività, ma queste devono essere previste dallo statuto e devono essere direttamente collegate all'attività principale. Inoltre, devono essere rispettati alcuni limiti, **ma questi devono essere prima definiti in una circolare separata**. Se i limiti vengono superati per due anni consecutivi, l'associazione verrà cancellata dal registro sportivo. Eccezione: le sponsorizzazioni non contano ai fini dei limiti. Esempio: un'associazione può gestire un bar in aggiunta alle sue attività sportive, in quanto ciò è direttamente correlato allo sport, ma non può superare i limiti in questo caso.

Disposizioni fiscali

La riforma dello sport prevede, tra l'altro, le seguenti disposizioni fiscali:

- I contributi del CONI e delle altre federazioni sportive non sono soggetti a ritenuta d'acconto.;
- Le associazioni sportive dilettantistiche non sono tenute a pagare le imposte sui proventi delle vendite di giocatori;
- Le entrate per l'iscrizione e la formazione tecnica sono esenti da IVA. Le associazioni che applicano la G. 398/1991 non devono pagare l'imposta su queste entrate;
- I contratti nell'ambito dello sport dilettantistico non rientrano nella base IRAP fino a 85.000 euro;
- Esenzione dalla redazione del Mod. EAS;



Adeguamento dello statuto

L'articolo 7 della legge sullo sport stabilisce che le associazioni e le associazioni sportive devono adeguare i loro statuti alle nuove disposizioni. Tale adeguamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2023. Gli statuti devono contenere i seguenti elementi obbligatori:

- Designazione con le abbreviazioni "Dilettantistico" e "Sport";
- Riferimento alla pratica principale dell'attività sportiva amatoriale e inoltre all'attività didattica nonché alla formazione, all'insegnamento, alla preparazione e all'assistenza nelle attività sportive amatoriali;
- Riferimento alla possibilità di esercitare altre attività

NB: Non è possibile svolgere altre attività senza questo riferimento, ad esempio la sponsorizzazione.

- Assenza di intenzione di profitto;
- Disposizioni fiscali ai sensi dell'art. 148 del TUIR (redazione dei conti annuali, divieto di distribuzione degli utili, modalità di scioglimento compresa la destinazione del patrimonio, democraticità ed elezione degli organi associativi, ...).

Inoltre, per le associazioni sportive amatoriali:

- Possibilità di destinare una quota massima del 50% degli utili e degli avanzi di gestione alle riserve per aumentare il capitale o di distribuirli agli azionisti;

A nostro avviso, gli statuti più recenti e anche gli statuti modello della VSS, approvati in passato, dovrebbero essere conformi ai requisiti di legge e non devono più essere rielaborati. Speriamo che questo venga accettato anche dalle federazioni sportive professionistiche. Tuttavia, si raccomanda vivamente di controllare **gli statuti più vecchi**, perché il mancato adeguamento comporterà la cancellazione dell'associazione dal registro e quindi la perdita dello status di associazioni sportiva dilettantistica. Il decreto correttivo ha introdotto che per la registrazione di questi statuti non è dovuta l'imposta di registro.

Lavoro nello sport amatoriale

Definizione di personale sportivo ("lavoratore sportivo") e attività amministrative

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2021, si definiscono **lavoratori sportivi** gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici, i direttori sportivi, i preparatori atletici, i direttori di gara e **tutti i tesserati** che svolgono attività sportiva a titolo oneroso. Le attività nell'ambito **dell'amministrazione** dell'associazione ai sensi dell'art. 37 ("carattere amministrativo-gestionale") non costituiscono attività sportive in questo senso e non sono quindi soggette alle stesse norme legali e contrattuali di quelle dello sport dilettantistico, ma possono applicare le stesse disposizioni del lavoro nello sport dilettantistico (tassazione o previdenza sociale).



Possibilità di assumere personale

L'attività sportiva può ora assumere solo le tre forme seguenti:

- rapporto di lavoro dipendente
- Contratto CoCoCo (CoCoCo = cooperazione coordinata e continuativa)
- Libero professionista con partita Iva

Sebbene il rapporto di lavoro dipendente sia raro nella pratica, la maggior parte del personale sportivo è certamente assunto con un contratto CoCoCo. Si raccomanda di utilizzare come modello quelli forniti dalle rispettive federazioni sportive professionistiche. Se non sono disponibili, **alcuni modelli sono inclusi nell'appendice della guida**. Tuttavia, è importante distinguere tra i diversi tipi di contratto:

- Contratto di lavoro subordinato sportivo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2021 (attività sportiva), anche in questo caso distinguendo diverse categorie;
- Contratto per un impiegato amministrativo ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 38/2021 (attività amministrativa).

Chi ha una posizione IVA, invece, non può essere assunto con un contratto CoCoCo, ma deve obbligatoriamente fatturare e autoassicurarsi presso l'INPS. Per questo motivo, la maggior parte delle disposizioni della riforma dello sport non si applicano a loro.

Importante: i compensi nell'ambito dello sport dilettantistico non potranno più essere regolati attraverso i compensi esenti da imposte ai sensi dell'art. 67 del TUIR a partire **dal 01 luglio 2023**.

Volontari - Lavorare nel Consiglio

Analogamente al terzo settore, il termine "volontario" è disciplinato nella nuova legge sullo sport all'art. 29. Il lavoro **dei volontari** deve essere svolto su base volontaria e **non può essere retribuito in nessun caso**. Per questo motivo, l'attività sportiva nei confronti dell'associazione è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo, nonché con qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione a cui il volontario appartiene. Tuttavia, è possibile corrispondere rimborsi spese documentati, quali spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, al di fuori del comune di residenza del volontario. Esiste anche la possibilità di un rimborso forfettario delle spese tramite un'autodichiarazione, ma solo entro un limite di 150 euro al mese. Questi rimborsi spese non devono essere tassati. Inoltre, i volontari devono essere **assicurati contro la responsabilità civile e gli infortuni**. Sono in fase di preparazione delle linee guida su come segnalare i volontari. Nel frattempo, si può certamente tenere **un registro dei volontari**, come avviene nel terzo settore, anche se non c'è un obbligo generale di tenere tale registro. Si raccomanda inoltre di tenere un certificato di volontariato (**allegato** alla guida).

Importante: a causa della nuova normativa, nessun membro del Consiglio direttivo può essere pagato (ad eccezione dei rimborsi spese). Inoltre, non è possibile per un membro del Consiglio di amministrazione fatturare con la propria posizione IVA, quindi si raccomanda vivamente di avere nel Consiglio direttivo solo persone che svolgono il lavoro volontariamente e senza alcun compenso.



Dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici possono dare una mano alle associazioni sportive come volontari, ma devono prima avvisare l'ente pubblico di riferimento. Possono anche lavorare come collaboratori sportivi (contratto Co.Co.Co.) e quindi ricevere una retribuzione. In questo caso, però, è necessaria l'autorizzazione dell'ente pubblico di riferimento. La domanda deve essere approvata o respinta entro 30 giorni dal ricevimento. Se dopo tale termine non viene data risposta dall'ente pubblico competente, l'autorizzazione si intende comunque concessa (silenzio assenso).

Dipendenti nel settore della gestione degli impianti sportivi - chiarimenti

La seguente questione non è stata introdotta con la riforma dello sport, ma comunque questa disposizione ha un impatto sul lavoro nello sport dilettantistico. Con l'interpello n. 189 del 12 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi corrisposti a custodi, guardiani, addetti alle pulizie e giardinieri non hanno nulla a che vedere con l'attività sportiva e di conseguenza non possono essere equiparati al lavoro nel settore sportivo. In tal senso, solo il lavoro autonomo occasionale (se possibile) o un normale rapporto di lavoro subordinato possono costituire un rimedio.

Estratto della certificazione penale per i lavoratori dello sport

A seguito della riclassificazione dei lavoratori sportivi, il datore di lavoro (presidente) che intende impiegare un dipendente in attività sportive organizzate che prevedono il contatto **diretto e regolare con minori** deve ora ottenere un estratto della certificazione penale. **La richiesta** deve essere fatta **all'inizio del rapporto di lavoro dal datore di lavoro** o da una persona autorizzata. Questo riguarda essenzialmente, ad esempio, gli allenatori di giovani di un'associazione. La domanda può essere presentata allo sportello dell'ufficio del **casellario giudiziale della Procura della Repubblica di Bolzano** oppure online (<https://www.procura.bolzano.it/index.php/de/onlinedienste-de/strafregisterbescheinigungen-de>). In alternativa, la domanda può essere presentata anche per posta o per e-mail. Le sanzioni previste in caso di omissione sono molto elevate e vanno da 10.000 a 15.000 euro.

Pagamento delle tasse

Regolamento precedente

Come è noto, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute in una federazione sportiva professionistica, ma anche i cori, le bande musicali e le associazioni teatrali, possono pagare compensi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR. Il limite per questi cosiddetti "pagamenti esenti da imposta" è stato fissato a 10.000 euro ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR. Se questo limite viene superato e fino a un importo di 30.658,28 euro, l'associazione deve pagare un'imposta fissa del 23% e, in aggiunta, le eventuali addizionali regionali e comunali sull'importo eccedente i 10.000 euro. Se l'importo supera i 30.658,28 euro, è dovuta anche l'imposta progressiva.



Nuova forma di pagamento delle tasse

Come già detto, l'attività sportiva può ora essere svolta solo sotto forma di rapporto di lavoro dipendente o sotto forma di contratto CoCoCo (CoCoCo = collaborazione coordinata e continuativa). Inoltre, è ovviamente possibile anche l'impiego attraverso una posizione IVA, nel qual caso il lavoratore sportivo svolge l'attività in modo abituale. Pertanto, il lavoro nel settore sportivo si considera "occasionale" se non si supera il periodo di 24 ore settimanali, esclusa la partecipazione a eventi sportivi. Per gli impieghi che superano le **24 ore**, si raccomanda la forma del rapporto di lavoro dipendente. Non è più possibile utilizzare la retribuzione esente da imposte da tempo in vigore. Tuttavia, il nuovo decreto correttivo ha chiarito che esiste ancora la possibilità di pagare con i voucher (PrestO).

Importante: i compensi nell'ambito dello sport dilettantistico non potranno più essere regolati attraverso i compensi esenti da imposte ai sensi dell'art. 67 del TUIR a partire dal **01 luglio 2023**.

Nuova regolamentazione degli oneri - limiti

Con la nuova riforma, i limiti sono fissati come segue:

Spese	Imponibile	Soggetto a contributi sociali
Fino a 5.000 euro	NO	NO
Da 5.000 a 15.000 euro	NO	SÌ
A partire da 15.000 euro	SÌ	SÌ

Importante: l'associazione ha l'obbligo di ottenere un'autodichiarazione da parte del destinatario che confermi quanto raccolto da altre associazioni nel corso dell'anno. Tale conferma è **allegata** alle linee guida.

Fiscale

A partire da 15.000 euro, l'importo è tassato progressivamente, cioè deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi ai fini fiscali. Per garantire che le norme della riforma dello sport, che entreranno in vigore il 1° luglio 2023, siano compatibili con le disposizioni precedenti, il limite per il pagamento degli emolumenti esenti da imposte è già stato aumentato a 15.000 euro a partire dal 1° gennaio 2023. Pertanto, **le associazioni sportive dilettantistiche** potranno versare un totale di 15.000 euro esenti da imposte nel 2023, di cui un massimo di 10.000 euro potrà essere versato entro la fine di giugno.

Previdenza sociale

Come si evince dalla tabella, i contributi previdenziali devono essere versati per tutte le retribuzioni superiori a 5.000 euro. Mentre per il lavoro dipendente i contributi devono essere versati al fondo pensionistico di nuova istituzione per i lavoratori sportivi (ex-Enpals), i compensi corrisposti ai dipendenti delle CoCoCo e ai liberi professionisti sportivi sono soggetti alla gestione separata dell'INPS. In questo caso si applicano le seguenti aliquote contributive:



Natura della relazione	Tasso di contribuzione	Assicurazione complementare
Rapporto di lavoro salariale	33%	5,17%
CoCoCo senza assicurazione obbligatoria	25%	2,03%
CoCoCo con assicurazione obbligatoria	24%	-

Dei contributi alla Gestione speciale INPS, 1/3 è a carico del collaboratore sportivo. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la base per il pagamento dei contributi sarà ridotta della metà.

Assicurazione infortuni INAIL

Il nuovo decreto correttivo chiarisce che il personale sportivo assunto con contratto CoCoCo **non deve più essere assicurato all'INAIL**. Sono solo soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 51 della legge 289/2002 (vecchia legge sullo sport), come avviene attualmente..

Premi

In precedenza i premi potevano essere pagati in esenzione d'imposta, come previsto dalla disposizione dell'art. 67 del TUIR. Con la nuova riforma dello sport, i premi devono ora essere tassati con un'aliquota fissa del 20%. Tuttavia, i bonus con questa tassazione possono essere erogati solo se **sono legati a un risultato sportivo**. Pertanto, non rientrano nel limite dei prelievi INPS e della normale tassazione.

Contributo alle perdite per le piccole associazioni sportive fino a 100.000 euro di ricavi

Il nuovo decreto correttivo introduce **un contributo** per le associazioni sportive dilettantistiche fino a 100.000 euro di ricavi, che viene calcolato sull'ammontare dei contributi sociali e riguarda i mesi da luglio a novembre 2023. Le modalità non sono ancora state definite. In ogni caso, il contributo non è imponibile.

Nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche ("RASD")

Con il D.Lgs. 39/2021 viene introdotto il **nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, in breve RASD, gestito dal Ministero dello Sport ("Dipartimento dello sport"). Si veda il link: <https://registro.sportosalute.eu/#/login>

Il registro è in vigore dal 31 agosto 2022 e sostituisce il Registro CONI 2.0. Tutte le associazioni precedentemente iscritte al CONI sono state automaticamente trasferite nel nuovo registro. Tutte le associazioni e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono un'attività sportiva e sono riconosciute da un'associazione sportiva professionistica devono essere iscritte in questo registro per poter richiedere anche



le agevolazioni e i contributi statali. Il registro è tenuto pubblicamente e tutti gli enti pubblici possono accedervi. L'iscrizione al registro conferma il **carattere amatoriale** dell'attività svolta dall'associazione.

Importante: l'associazione deve aggiornare o confermare i dati entro il 31 gennaio di ogni anno affinché l'iscrizione nel registro sia valida. Questa scadenza non deve essere dimenticata.

Segnalazione dei dati

Tuttavia, il registro non si limita a confermare i dati, ma consente anche di elaborare diversi messaggi con l'aiuto del registro. I seguenti messaggi possono essere elaborati tramite il registro:

- Segnalazione di **tutti i collaboratori sportivi** entro il 30 del mese successivo all'inizio dell'attività;
- Comunicazione all'INPS e all'INAIL relativa al periodo luglio-settembre 2023 entro ottobre, successivamente con cadenza mensile;
- Le buste paga obbligatorie possono essere redatte una sola volta entro il 30 gennaio dell'anno successivo, anche se i pagamenti vengono effettuati in modo continuativo durante l'anno. Per importi fino a 15.000 euro non è obbligatoria alcuna busta paga.
- Inserimento delle spese per la creazione automatica del CU;

Ad eccezione della dichiarazione dei lavoratori sportivi, tutte le altre dichiarazioni, ovvero la tenuta del libro paga, la dichiarazione all'INPS/INAIL, possono essere gestite **anche da un ufficio paghe**.

Importante: la comunicazione dei dati, ad eccezione dell'inserimento dello staff sportivo, non può essere effettuata al momento.

Personalità giuridica

La nuova riforma dello sport introduce la possibilità di registrarsi come associazione con personalità giuridica attraverso il nuovo registro. In questo caso il patrimonio minimo è di 10.000 euro. Tuttavia, è ancora possibile fare domanda attraverso il registro provinciale con la procedura tradizionale, dove il patrimonio minimo è ancora di 5.500 euro.

Procedura a partire dal 01 luglio 2023 - Esempio pratico

Attraverso un esempio concreto, verrà mostrato come si svolge l'intero processo pratico di un pagamento di una retribuzione.

Ipotesi: il lavoratore sportivo (con contratto CoCoCo) ha ricevuto un totale di 10.000 euro fino al 30.06.2023, un ulteriore pagamento di 6.000 euro viene effettuato il 01.09.2023. È impiegato a tempo pieno altrove.



1. iscrizione al nuovo registro dello sport

Per poter sbrigare tutte le formalità, il rappresentante legale ha bisogno di accedere al nuovo registro sportivo. Pertanto, apre un accesso e controlla i dati. Questo avviene sul sito web [Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche \(sportesalute.eu\)](http://Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (sportesalute.eu)) alla voce "Crea un'utenza come legale rappresentante di ASD/SSD". Oltre ai dati più importanti, è necessario caricare anche la carta d'identità e una dichiarazione firmata.

Come già detto, l'aggiornamento deve essere confermato ogni anno entro il mese di gennaio. In caso di dati incompleti o errati, il Presidente di "sport e salute spa" scriverà per farli correggere o completare..

2. Redazione di un contratto

Il Presidente stipula un Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CoCoCo) con il collaboratore sportivo. Si raccomanda di compilare il contratto in ogni sua parte e di farlo firmare al collaboratore sportivo. Il contratto deve essere conservato.

3. Notifica del collaboratore sportivo tramite il registro

Il lavoratore sportivo viene segnalato tramite l'accesso del rappresentante legale. Come scritto, la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 del mese successivo tramite il registro presso "lavoro sportivo - >UniLav". A tal fine sono necessari i dati più importanti del contratto, ovvero luogo di svolgimento, periodo, retribuzione, ecc.

4. Calcolo dei costi

Il 1° settembre viene erogato l'importo lordo di 6.000 euro. Il rappresentante legale richiede un'autodichiarazione preventiva, in cui il beneficiario conferma quanto ha ricevuto in precedenza da altre associazioni. Come scritto, la previdenza sociale deve essere versata a partire da 5.000 euro e la busta paga a partire da 15.000 euro. Affinché il pagamento avvenga correttamente, è necessario effettuare il calcolo.

Sicurezza sociale

Poiché supera i 5.000 euro, l'assistenza sociale deve essere calcolata su 1.000 euro. A tal fine, l'importo viene ridotto della metà (i primi 5 anni), su 500 euro l'assistenza sociale è quindi del 24% = 120 euro. Poiché 1/3 è a carico del beneficiario, viene detratto l'importo di 40 euro.

Imposta

Poiché ha superato i 15.000 euro nel 2023, l'imposta viene calcolata anche sull'importo di 1.000 euro meno i 40 euro, poiché deve essere creata una busta paga. Poiché ha scelto l'aliquota fiscale del 35% e non applica l'importo esente da imposte, l'imposta su 960 euro = 335 euro.

In base ai calcoli, la retribuzione netta è di

6.000 euro meno 40 euro di INPS meno 335 euro di tasse = 5.625 euro.



5. Segnalazione del LUL dell'INPS

La notifica deve essere effettuata entro il 31 del mese successivo tramite il portale o un consulente del lavoro. Per il periodo luglio-settembre, la dichiarazione può essere fatta fino al 31 ottobre, anche se al momento non c'è la possibilità di fare la dichiarazione. La busta paga stessa può poi essere emessa fino al 30 gennaio.

6. Creazione dell'CU

Il CU deve essere rilasciato entro il 16 marzo. Mentre fino alla fine di giugno è ancora possibile emettere un CU per la retribuzione, a partire da luglio il CU deve essere emesso sotto forma di contratto di lavoro. Questo può essere emesso telematicamente tramite un ufficio paghe, oppure è possibile generare il CU automaticamente tramite il registro dello sport.

7. Creare il mod. 770

Successivamente, il Mod. 770 deve ancora essere emesso fino alla fine di ottobre.

Allegati

1. Contratto atleta lavoro sportivo cococo - sport individuale
2. Contratto atleta lavoro sportivo cococo - allenatore o atleta di sport di squadra
3. Contratto atleta lavoro sportivo cococo - istruttore
4. Contratto di collaborazione amministrativo gestionale cococo
5. Autodichiarazione redditi
6. Verbale per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese
7. Dichiarazione di attività gratuita

Dr. Markus Hofer

